

Il controllo dello straniero

I "campi" dall'Ottocento a oggi

a cura di

Eliana Augusti, Antonio M. Morone e Michele Pifferi

viella

Copyright © 2017 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: marzo 2017
ISBN 978-88-6728-771-0

Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara; del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento; del Centro studi popoli extraeuropei «Cesare Bonaccossa» dell'Università degli studi di Pavia.

Indice

ELIANA AUGUSTI, ANTONIO M. MORONE, MICHELE PIPPERI Premessa	7
PIETRO COSTA Il "campo": un paradigma? Introduzione	11
<i>Per una storia del "campo"</i>	
LUCIANO NUZZO La politica dei campi e i campi del diritto	33
ELIANA AUGUSTI Protezione, sicurezza, assistenza, solidarietà. Politiche internazionali di controllo dello straniero in Europa tra Otto e Novecento	53
MICHELE PIPPERI Controllo dei confini e politiche di esclusione tra Otto e Novecento	81
COSTANTINO DI SANTE I campi di concentramento del fascismo in Libia. Tra politica di controllo delle popolazioni e repressione	105



Viella
libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

Dall'Africa al Mediterraneo

MICHEL PERALDI Le Maghreb, laboratoire des nouvelles migrations	121
LUCA CIABARRI Lo spazio sociale dei campi rifugiati in Africa: teorie e casi di studio	139
ANTONIO M. MORONE Prigionia e deportazione nella Libia post Gheddafi	155
<i>I campi italiani</i>	
BARBARA PINELLI Confini d'Europa e scivolamenti nella forma campo. Pervasività e opacità nel controllo dei rifugiati	175
LUIGI PANNARALE I diritti limitati. Riflessioni a margine di una ricerca sui Cie in Puglia	195
CORRADO PUNZI Zoografie migratorie: il campo e la questione dell'animale	213
Indice dei nomi	233
Indice dei luoghi	241
Gli autori	245

ELIANA AUGUSTI, ANTONIO M. MORONE, MICHELE PIFFERI

Premessa

I saggi raccolti in questo volume ripensano alcune fondamentali interpretazioni del "campo", da Foucault ad Agamben ad Arendt, sviluppando un percorso di ricerca multidisciplinare avviato e svolto nell'ambito del progetto FIR 2012 *Politiche migratorie e legal transplant nel Mediterraneo: strategie di controllo tra colonialismo e post-colonialismo*, finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per il triennio 2013-2016.

L'analisi del "campo" si svolge sia alla luce di letture storiche e storico-giuridiche che ne spiegano l'origine e la legittimazione in diversi contesti politici e istituzionali, sia di studi antropologici e sociologici svolti entro le mura di centri per migranti, in Italia e in Africa, sia, infine, di riflessioni filosofico-giuridiche che ne indagano criticamente lo scopo e il fondamento. Nella diversità degli approcci metodologici e tematici, a nostro avviso condizione necessaria per comprendere la complessità di un fenomeno oggi così cruciale per la vita sociale e politica dei Paesi coinvolti, emergono alcuni temi trasversali e alcune costanti di lungo periodo.

La scelta di considerare la detenzione all'interno di un centro come l'esito di un provvedimento amministrativo e non penale, dunque non sottoposto alle ordinarie garanzie della giurisdizione ordinaria, e, più in generale, l'amministrativizzazione di tutta la disciplina dei "campi", emerge come elemento critico in tutti i saggi. Pur nella diversità delle sue funzioni, il campo è sopravvissuto a se stesso: la resistenza del paradigma ne ha consolidato inevitabilmente le connotazioni coloniali e ne ha confermato la prerogativa di "luogo dell'eccezione" (Costa). Nell'immagine del campo, inteso come spazio giuridico di trattenimento dei migranti e come struttura fisica dell'esclusione, prendono forma continue tensioni, caratteristiche

LUCIANO NUZZO

La politica dei campi e i campi del diritto

1. Campo

La letteratura contemporanea ha spesso utilizzato il termine "campo" per indicare una struttura mobile del controllo attraverso cui è possibile e-liminare, nel senso letterale del termine, spingere fuori dai confini, non solo quelli territoriali ma più radicalmente quelli della legge, dell'*ethos*, della *Sittlichkeit*, della moralità oggettiva, coloro che per ragioni diverse sono costruiti come una categoria sociale pericolosa.¹

Nonostante, quindi, l'ambiguità del termine, che rinvia inevitabilmente alla memoria i campi di concentramento e sterminio, il riferimento al "campo" indicherebbe una forma di controllo e reclusione atipica che si affianca alle strutture ordinarie di reclusione previste dal diritto penale. I provvedimenti che istituiscono i campi, molto spesso, infatti, hanno natura amministrativa, sono emessi dal potere esecutivo e trovano la loro legittimazione in una situazione di emergenza. Per tale ragione molti autori hanno sottolineato come i campi rappresentino spesso delle zone di extraterritorialità giuridica in cui più facilmente è possibile aggirare i limiti posti dal diritto interno e dal diritto internazionale.² In questi spazi ai confini del

1. Joel Korek, Pierre Rigoulot, *Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: la tragedia del novecento*, Milano, Mondadori, 2001; Andrzej J. Kaminski, *I campi di concentramento dal 1896 ad oggi: storia, funzionamento, tipologia*, Torino, Bollati Boringhieri, 1997; sulla relazione tra lo straniero e il fuori si veda Jacques Derrida, *L'ospitalità*, Milano, Edizioni Comunità, 2002; Marc Bernardot, *Camps d'étrangers. Bellecombe-en-Bauges*, Editions Le Croquant, 2008; Claudio Minca, *The Return of the Camp*, in «Progress in Human Geography», 29, 4 (2005), pp. 405-412; Id., *Geography of the Camp*, in «Political Geography», 49 (2015), pp. 74-83.

2. Diken Bülent, Carsten B. Laustsen, *The Culture of Exception: Sociology Facing Camp*, New York, Routledge, 2005; Alessandra Scutuba, *Campi di forza. Percorsi confinati*

diritto, alla sovranità della legge, fondata sull'azione e sulla responsabilità soggettiva, si affianca e si sovrappone una pratica di controllo che reprime e criminalizza non azioni e individui, ma *status* e gruppi sociali. In questo senso la funzione del campo non sarebbe quella di punire chi ha commesso un reato, ma quella di isolare a titolo preventivo una parte del corpo sociale sulla base di una presunzione di pericolosità. Se la prigione con la sua architettura panoptica rappresenta il dispositivo per eccellenza di un potere disciplinare che non si limita a esercitare il controllo ma che attraverso pratiche e saperi specifici produce un soggetto docile,³ il campo con la sua architettura rudimentale, «un terreno attrezzato in fretta ed in modo sommario», si pone fuori del sistema carcerario.⁴ È una struttura mobile, più difficilmente identificabile, che sostituisce alle grosse mura delle carceri il profilo fluttuante del filo spinato o dei moderni reticolati metallici. Una struttura non finalizzata ad assolvere una funzione di punizione e rieducazione di un soggetto colpevole, ma finalizzata a controllare una popolazione che per dati caratteri e condizioni viene ritenuta pericolosa e per questa ragione presa, eccettiva all'interno di una relazione di bando; privata della libertà personale e sottoposta a un regime detentivo che limita diritti civili e diritti politici.

Le politiche in materia di terrorismo e soprattutto le politiche in materia di immigrazione che molti paesi hanno adottato nell'ultimo ventennio possono essere descritte attraverso la formula della «detenzione e deportazione».⁵ Nel nuovo contesto storico-politico post-coloniale, quello della globalizzazione, delle nuove guerre al terrorismo e dei forti flussi migratori che attraversano vecchi e nuovi confini, i campi di internamento ridisegnano la geografia politica e giuridica di un Occidente nutrito di principi universalistici e diritti civili.⁶ Il campo sembra essere diventato «l'istituto chiave di questa strategia, un modello di organizzazione del controllo equivalente al panopticon, la prigione ideale di Jeremy Bentham».⁷

di migranti in Europa, Verona, Ombre Corte, 2009; Alessandro Dal Lago, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 1994.

3. Sul punto Michel Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1996.

4. Katek, Rigondot, *Il secolo dei campi*, p. 2.

5. Nicholas Mirzoeff, *Guardare la guerra. Immagini del potere globale*, Roma, Meltemi, 2004, pp. 130 sgg.

6. Federico Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso*, Verona, Ombre Corte, 2003, p. 109.

7. Mirzoeff, *Guardare la guerra*, p. 137.

Questa nuova centralità del campo nella geografia del controllo costringe a riflettere sulla relazione che esso intrattiene con il diritto e con quella forma di organizzazione della politica e del diritto che si è soliti descrivere con il sintagma *Stato costituzionale di diritto*. Una forma che segna una discontinuità con il passato e che presuppone un sistema istituzionale incentrato sulla legittimazione del potere attraverso il riferimento alla legge, ordinaria e costituzionale.⁸

La questione che mi pare sia importante affrontare è da quale prospettiva e in che senso il campo abbia un carattere extragiuridico. Chi è l'osservatore, che osserva attraverso la distinzione tra regola/eccezione e quale tipo di latenza un tale osservatore presuppone per poter osservare quello che osserva? In altre parole cosa vede e cosa non può vedere, osservando attraverso una tale distinzione? Ancora e forse in modo più radicale è possibile domandare se il funzionamento di un sistema complesso come il diritto può essere descritto attraverso il riferimento a un tale codice.

Le riflessioni di Hannah Arendt sul campo e quelle più recenti di Giorgio Agamben mi sembrano vadano in questa direzione. Le loro analisi appaiono indispensabili perché non si limitano a osservare il campo come eccezione alle regole dello Stato di diritto, ma si propongono di tematizzare una questione radicale, quella del rapporto del campo con le strutture giuridiche e politiche che lo rendono possibile.

Seguendo le indicazioni di questi autori, come punto di partenza della nostra riflessione è possibile parlare di una forma campo. Attraverso il campo è possibile dislocare l'osservazione del diritto. È possibile problematizzare le categorie, decostruirne le rassicuranti autodescrizioni. In tal modo risulta visibile, utilizzando un linguaggio differente da quello della Arendt e di Agamben, che il non diritto è solo l'altro lato della distinzione che il diritto continuamente produce nelle sue operazioni. È possibile vedere che il diritto determina differenza ed esclusione.

8. Per quanto riguarda gli aspetti temporali dell'osservazione si veda Raffaele De Giorgi, *Referenza e ostacolo*, in *Id.*, *Tempi di filosofia del diritto*, Lecce, Pensa, 2006, pp. 223-233; mentre sullo Stato di diritto si veda dello stesso autore *Stato e diritto alla fine del secolo*, in *Id.*, *Tempi di filosofia del diritto*, pp. 213-222; per un'analisi storica e teorica dello Stato di diritto si vedano i fondamentali saggi di Danilo Zolo, *Teoria e critica dello Stato di diritto*, e Pietro Costa, *Lo Stato di diritto: una introduzione storica*, in *Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di Pietro Costa e Danilo Zolo, Milano, Feltrinelli, 2002, rispettivamente pp. 17-88 e pp. 89-170.

Il campo non è semplicemente la negazione del discorso moderno del diritto e delle promesse cui esso rinvia, ma il risultato, sebbene deformato, di quell'ordine del discorso. È nelle pieghe di quel discorso e della ragione di cui esso si fonda che va rintracciata la genealogia del campo. Non si tratta di un'esteriorità selvaggia, di uno spazio anomico. Il campo è una costruzione giuridica, nel senso che è oggetto di comunicazione giuridica. Quando si parla del campo come di uno spazio senza diritto si usa un criterio valoriale di diritto, per cui il campo e le pratiche che in esso avvengono possono essere descritte come negazione del diritto. Ma un'argomentazione del genere si trova costantemente minacciata da argomentazioni ugualmente giuridiche e ugualmente motivate di altri osservatori che possono orientarsi verso una "normalizzazione" del campo. Il rischio, dunque, è quello di rimanere impigliati in una disputa valoriale su cosa sia "vero" diritto e su cosa non sia "vero" diritto. Certo si può sempre argomentare richiamandosi a referenze esterne, a principi e valori, ma con il rischio che altre argomentazioni, ugualmente giuridiche, ugualmente motivate e ugualmente vincenti utilizzano altre referenze, altri principi e altri valori.

Se si abbandona questo atteggiamento, è possibile vedere altro. Come in un gioco di specchi, infatti, il campo agisce sull'immagine assicurando di un'età dei diritti, deformandone i contorni, complicandone il senso, aggrovigliandone la linearità. Esso instaura con il diritto un rapporto liminale. Da un lato esso può essere costruito come la negazione di un ordine del discorso che si autodescrive come realizzazione progressiva di ragione, diritto ed eguaglianza. Dall'altro lato però, il campo è lo spazio in cui appaiono con maggiore chiarezza le differenze e le eccedenze che quell'ordine del discorso continuamente produce e determina, e che non trovano altro spazio se non quello segnato dai confini del campo. Una modalità di produzione ricorsiva della differenza, con cui si ridefiniscono le condizioni dell'appartenenza e dell'attribuzione dei diritti. In tal modo può contenere e selezionare corpi, può qualificarli e identificarli, e può ridefinire continuamente le condizioni alle quali il diritto può includere ed escludere.

La sua funzione euristica consiste dunque nell'essere un *Grenzbegriff*, ossia la soglia, il luogo in cui qualcosa allo stesso tempo è e non è. Il confine di una cosa è e non è parte di esso. Il limite è l'altro di entrambe le cose determinate che esso contribuisce a definire.⁹ Il campo si colloca sul limite e lascia apparire il limite, il punto oltre il quale una certa forma di ordine

9. Paolo Costa, *La ragione e i suoi eccessi*, Milano, Feltrinelli, 2014, pp. 141-161.

come tale non potrebbe più sussistere. In questo contributo, pertanto, il campo è preso in considerazione come concetto limite che permette di osservare i paradossi del diritto e della politica. Paradossi che la riflessione moderna sul diritto e sulla politica aveva cercato di mantenere latenti.

Il campo da questo punto di vista si caratterizza esso stesso come forma paradossale. Esso è unità di regola/eccezione, inclusione/esclusione, torto/diritto. Il campo, come forma discorsiva, è il luogo di concentramento dei paradossi dei discorsi giuridici e della politica. Nel campo appare l'altro lato della distinzione. Esso si configura come lo spazio di un diritto che non è diritto, di un'esclusione che non dialoga più con l'inclusione, di una violenza senza *logos*. Nel campo il sistema giuridico svela in modo catastrofico le proprie latenze.

2. Appartenenza e diritti

Un punto di partenza quasi obbligatorio per affrontare i nodi giuridici e politici che si presentano quando parliamo di campo sono le riflessioni di Hannah Arendt.¹⁰

Nel libro *Le origini del totalitarismo*, Hannah Arendt affronta il tema del campo di internamento mettendo in relazione la crisi di un modello di ordine di cui il campo è espressione, e la funzione che il campo come dispositivo svolge nei confronti di uomini e donne non includibili nel diritto, come soggetti giuridici, e, nella politica, come cittadini di una nazione.¹¹

Il contesto storico che la Arendt prende in considerazione, e all'interno del quale situa la genealogia del campo, è quello compreso tra le due guerre mondiali. Nell'Europa sconvolta, sotto il profilo politico e giuridico, ma anche sotto quello economico e sociale, dalla Grande Guerra e dalla fine dei grandi imperi, il campo di internamento, utilizzato già nei territori coloniali per far fronte a specifiche emergenze e poi, in tempo di guerra, per internare i combattenti nemici, riappare nelle metropoli e in

10. La letteratura contemporanea che si è occupata del campo ha spesso utilizzato la riflessione di Hannah Arendt; si veda Giorgio Agamben, *Homo sacer*, Torino, Einaudi, 1995; Rahola, *Zone definitivamente temporanee*. Per una ricognizione del dibattito sulla forma campo si veda Giuseppe Campesi, *La detenzione amministrativa degli stranieri*, Roma, Carocci, 2015, pp. 61-68.

11. Hannah Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, Edizioni Comunità, 1999, pp. 373-419.

“tempo di pace” come strumento per gestire individui e popolazioni che per ragioni diverse sono eccedenti rispetto alle forme di organizzazione dello spazio politico.

Come ricorda Anderson: «La prima guerra mondiale segnò la fine delle grandi dinastie. Entro il 1922 erano scomparsi gli Asburgo, gli Hohenzollern e i Romanov, e al Congresso di Berlino era subentrata la Società delle Nazioni».¹²

L'affermazione dello Stato nazionale come paradigma di legittimità internazionale aveva rimesso in discussione l'ordine giuridico europeo, costringendo i giuristi, sul versante interno dell'organizzazione giuridica dell'ordinamento statale, a ripensare la relazione tra ordinamento politico e soggettività.¹³ La domanda che emergeva dalla violenza della guerra era a quali condizioni potesse essere nuovamente garantito l'ordine sociale e quindi quali fossero le condizioni di possibilità per ripensare, ma anche per risolvere politicamente, i vecchi problemi dell'appartenenza e dei diritti.¹⁴

La frattura del nesso tra appartenenza e diritti fa comprendere tanto il nuovo *nomos*, il nuovo ordinamento concreto che si affermerà definitivamente sulle ceneri dell'Europa ottocentesca con la fine della seconda guerra mondiale, tanto il campo di internamento come spazio altro, come l'altra faccia del nuovo ordinamento spaziale. La ricomposizione selettiva dei confini sulla base della etnicità generalizzata, infatti, una cartografia politica incentrata sulla naturalizzazione del concetto di nazione, per cui lo spazio politico europeo è ora pensabile solo come spazio dello Stato nazio-

12. Benedict Anderson, *Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi*, Roma, manifestolibri, 2005, p. 123.

13. Il riferimento alla distinzione interno/esterno per descrivere la vicenda della stabilità moderna e più in generale della politica è presente implicitamente o esplicitamente nelle rappresentazioni giuridiche e politiche. Cfr. Carlo Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Bologna, il Mulino, 2001, p. 54. In questa chiave di lettura appare evidente la distinzione tra una sovranità interna e una sovranità esterna. Se, quindi, sul versante della sovranità interna, il problema è l'organizzazione delle modalità di mediazione tra individuo e Stato in modo da garantire allo stesso tempo un sufficiente grado di integrazione e una stabilità delle aspettative di comportamento, sul versante della sovranità esterna con la prima guerra mondiale, o più esattamente con i trattati di Parigi del 1919, si pone la necessità di un superamento del vecchio assetto giuridico internazionale, un assetto eurocentrico che ruotava intorno al mutuo riconoscimento della sovranità dello stato, cfr. Carl Schmitt, *Il nomos della terra*, Milano, Adelphi, 1998, pp. 287-305.

14. Cfr. Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001.

ne. All'interno di un tale modello, i non nazionali appaiono assolutamente non includibili nell'ordinamento politico. Le tecniche attraverso cui lo Stato nazionale risolve il problema della non appartenenza, come la naturalizzazione o l'inclusione differenziata nella categoria di “minoranza”, potevano funzionare nei limiti in cui i soggetti della politica erano, secondo appunto lo schema giusnaturalista, gli individui. Nel momento in cui la polemica anti-individualista si unisce alla polemica anti-egualitaria, il discorso della cittadinanza si incentra non più sull'individuo e le sue prerogative, bensì sul popolo come entità omogenea. All'interno dello Stato, l'omogeneità del popolo non escludeva una gerarchizzazione dei soggetti in base al ruolo sociale e al genere, e si manifestava nel rafforzamento dei meccanismi esclusivi nei confronti di coloro che non appartenevano al medesimo *Volk* (popolo); all'esterno, il discorso sull'omogeneità del popolo si traduceva nel rafforzamento dei confini, e poi nella politica di potenza dello Stato.¹⁵

Da questo punto di vista, la figura dell'apollide appare emblematica di quel processo di produzione di esclusione che il discorso sulla nazione e sul popolo come comunità originaria determina.

Gli apolidi rappresentano un problema per il diritto e la politica. Essi costituiscono uno scarto in termini di popolazione; non sono identificabili all'interno di nessuna nazione, e per tale ragione senza diritti. Il fatto che il referente del potere statale non sia più l'individuo ma un gruppo, una popolazione, permette di configurare il problema non come problema giuridico ma come problema amministrativo. E in questo passaggio, dall'individuo straniero alla popolazione e dal diritto all'amministrazione, si apre lo spazio del campo.

Esso si configura come un dispositivo che produce inclusione attraverso esclusione. L'apollide può essere incluso nel territorio solo escludendolo dallo spazio politico e giuridico della cittadinanza e dei diritti. Pertanto, per coloro che non possono essere inclusi in quanto eccedenti una determinata costruzione dell'ordine, il campo si configura come l'unica soluzione possibile. È il territorio mancante per coloro che non appartengono: «L'unico surrogato pratico del territorio nazionale sono stati i campi d'internamento. Già negli anni Trenta questa era l'unica patria che il mondo aveva da offrire all'apollide».¹⁶

15. Sul punto si veda ivi, vol. 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 360-368.

16. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, p. 394.

Il campo, così come l'apolide che lo abita, denuncia la crisi della cittadinanza quale dispositivo capace di produrre al tempo stesso localizzazione giuridica e attribuzione dei diritti.

Inoltre, nel momento stesso in cui diviene l'unico territorio possibile all'interno del quale sono collocabili gli individui sfuggiti al paradigma moderno di localizzazione rappresentato della cittadinanza, il campo rende evidente il carattere vuoto dei diritti umani. L'apolide, dice Arendt, una volta perduto il proprio *status* politico, avrebbe dovuto incarnare l'uomo dei diritti, l'uomo privo di ogni altra qualificazione politica, la condizione di essere umano. Ma, una volta privato dell'appartenenza politica, la condizione dell'apolide si trasforma nella condizione di chi è relegato fuori della legge. «La concezione dei diritti umani — scrive Arendt — è naufragata nel momento in cui sono comparsi individui che avevano perso tutte le altre qualità e relazioni specifiche, tranne la loro qualità umana». ¹⁷ Non sono i diritti dell'uomo che costituiscono il fondamento dei diritti di cittadinanza, ma, al contrario, sono piuttosto i diritti del cittadino, ovvero le condizioni di eguale appartenenza alla comunità politica che rendono possibili i diritti dell'uomo, e cioè forme di tutela della "nuda esistenza". Una volta persi i diritti di cittadinanza, i diritti umani si rivelano incapaci di produrre quella messa in discussione dei rapporti di forza presente nel carattere iperbolico del riferimento all'universale come forma. L'umano, privato della sua dimensione politica, diviene l'unica condizione possibile per chi è radicalmente escluso. Ma, paradossalmente, i diritti umani diventano inutili e non riescono a proteggere dall'arbitrio del potere chi, privato dei diritti di cittadinanza, viene a trovarsi nella condizione dell'essere umano senza altre qualificazioni, nella condizione dell'uomo dei diritti dell'uomo.

Dopo i falliti tentativi di ricondurre il problema dei profughi all'interno della categoria di minoranza e dopo i tentativi di naturalizzazione, concretamente espletabili solo fino al momento in cui il numero dei naturalizzandi si fosse mantenuto ridotto, l'unica risposta che i governi nazionali seppero offrire alla massa di profughi creati dai trattati di pace fu l'insediamento "provvisorio" in strutture che raccogliessero e concentrassero coloro che non erano espellibili perché privi di un territorio a cui poter essere rinviati. ¹⁸ Nell'utilizzo dunque del campo come strumento di con-

17. Ivi, p. 415.

18. Per quanto riguarda il ricorso ai campi nelle colonie, con riferimento alla sola esperienza coloniale italiana, si veda: Giorgio Rochat, *Guerre italiane in Libia e in Etiopia*, Tre-

trollo della popolazione eccedente l'ordine politico nazionale si configura, all'interno dell'Europa, una strategia di controllo che prevede un sistema di internamento "eccezionale" per coloro che, non riconducibili ad alcuna nazione, perdono il carattere della personalità giuridica. Di fronte a politici che del diritto che continuavano a ribadire il nesso tra appartenenza e diritti come architrave dell'organizzazione statale, non si poteva non costruire e non pensare la condizione dell'apolide come condizione eccezionale. Era possibile così consolidare l'unità di un modello di ordine che avrebbe continuato a declinarsi in termini di appartenenza e diritti, legge e nazione, e congiuntamente giustificare sulla base della sicurezza dello Stato l'internamento e la limitazione dei diritti civili per coloro che costituivano uno scarto rispetto a un tale modello.

L'internamento nel campo si configura quindi come una misura amministrativa, sottratta agli ordinari controlli giurisdizionali e affidata alla Polizia. Una misura dunque che nasce come prassi di eccezione rispetto alle regole dello Stato di diritto, ma che al contempo stabilizza l'emergenza che ne ha reso possibile l'introduzione nell'ordinamento giuridico. Al diritto ordinario si affianca un "diritto di polizia" che autorizza la Polizia ad agire per conto proprio, a disporre direttamente delle persone al di là della legge. Questo diritto di polizia si applica a determinate categorie di persone, secondo criteri che non sono riconducibili a quelli ordinari previsti dal diritto penale. ¹⁹

Dalla lettura del testo della Arendt emergono due questioni centrali per comprendere, da un lato, ciò che nel campo è in gioco sotto il profilo del diritto e della politica, e dall'altro, le direzioni lungo le quali i campi sono analizzati da gran parte della letteratura contemporanea.

In primo luogo, il campo costituisce una disarticolazione, potremmo quasi dire, decostruisce la relazione tra appartenenza, diritti e territorio.

viso, Pagnis, 1991, pp. 60 sgg.; Gustavo Ottolenghi, *I campi di detenzione italiani in Africa*, Milano, Sugar, 1997; *Un nodo. Immagini e documenti sulla repressione coloniale italiana in Libia*, a cura di Nicola Labanca, Manduria-Roma, Lacaita, 2002; Alessandro Trunzi, *La città coloniale come luogo dell'esclusione*, in «Quaderni fiorentini», 33-34 (2004-2005), t. 1, pp. 359-378. Il campo poteva riprodursi anche dentro i confini nazionali, per accogliere per esempio i prigionieri e gli esiliati libici tra il 1911 e il 1912 e poi tra il 1913 e il 1936; cfr. *Primo convegno su Gli esiliati libici nel periodo coloniale*, Isole Tremiti, 28-29 ottobre 2000, a cura di Francesco Sulpizi e Salahaddin Hasan Sury, Centro libico per gli studi storici, Roma-Tripoli, 2002, in particolare Luciano Nisicò, *Libici esiliati in Italia*, pp. 95-118; e Mahmamad 'Abd al-Nabi al Daqâf, *Gli esiliati libici nell'arcipelago delle Tremiti*, pp. 119-147.

19. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, p. 399, cfr. Walter Benjamin, *Per la critica della violenza*, Roma, Edizioni Alegre, 2010, pp. 77-79.

In secondo luogo, nel campo si manifesta una violenza senza diritto, una forza di legge senza legge, per usare l'espressione di Derrida.²⁰ Il campo si configura come una spazializzazione dello stato di eccezione, in cui l'esercizio extralegale del potere statale giustifica se stesso a tempo indeterminato, ponendosi come fattore più o meno permanente della vita politica.

3. Stato di eccezione

Il filosofo Giorgio Agamben è stato l'autore che, con maggiore radicalità, partendo dalle intuizioni di Hannah Arendt, ha pensato il campo come il nuovo *nomos* dello spazio politico moderno. In testi di grande densità teorica quali *Homo sacer*,²¹ *Stato di eccezione*,²² *Quel che resta di Auschwitz*²³ l'autore ha affrontato il problema della nuda vita e della sua politicizzazione. Questi testi rappresentano delle tappe di un complesso e articolato progetto filosofico «centrato sulla comprensione delle strutture socio-politiche della contemporaneità e volto alla ricerca di un superamento della loro drammatica crisi».²⁴ La *pars construens* della ricerca infatti apre un nuovo orizzonte verso cui pensare, al di là delle categorie politiche e giuridiche moderne, una politica che non sia più fondata sull'*exceptio* della nuda vita e che possa aprire nuove prospettive per la teoria e la prassi.²⁵

Non rientra tra gli obbiettivi di queste pagine proporre un'analisi dettagliata della riflessione del pensiero del filosofo italiano; vorremmo qui limitarci, piuttosto, a mettere in evidenza alcune questioni rilevanti per una comprensione del campo come forma, sottolineando altresì quelli che, per una descrizione adeguata del funzionamento del diritto nelle società contemporanee, possono considerarsi i punti critici della sua ricostruzione.²⁶

20. Jacques Derrida, *Forza di legge*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

21. Giorgio Agamben, *Homo sacer*, Torino, Einaudi, 1995.

22. Giorgio Agamben, *Stato di eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.

23. Giorgio Agamben, *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Torino, Bollati Boringhieri, 1998.

24. Carlo Salzani, *Introduzione a Giorgio Agamben*, Genova, Il Melangolo, 2013, p. 75.

25. Agamben, *Homo sacer*, p. 15.

26. La letteratura che si occupa del pensiero di Agamben è particolarmente ampia. Una ricostruzione della ricezione e del dibattito internazionale che i suoi testi hanno determinato richiederebbe uno specifico saggio. Ci limitiamo a citare qui quei testi a cui abbiamo fatto riferimento: Salzani, *Introduzione a Giorgio Agamben*; Alex Murray, *Giorgio Agamben*, New York, Routledge, 2010; Thanos Zartaloudis, *Giorgio Agamben. Power, Law*

L'analisi che Agamben propone del campo non si limita a vedere in esso il luogo, storicamente determinato, in cui si è verificato un evento incommensurabile, la più assoluta *conditio inhumana*, piuttosto interroga la struttura giuridico-politica che ha permesso che simili eventi abbiano potuto avervi luogo.

Nel campo si manifesta in modo radicale e distruttivo la relazione tra politica e vita e tra diritto e vita, nel senso che il campo porta alle estreme conseguenze e normalizza la relazione di eccezione che lega la politica e il diritto alla vita sin dagli albori del mondo occidentale. Nel campo, secondo la tesi che Agamben sostiene, si realizza normalmente lo stato di eccezione.

Attraverso una rilettura della dottrina della sovranità di Carl Schmitt, Agamben concepisce il diritto in relazione con il suo Altro. Il diritto manifesta una struttura topologica che include l'altro da sé, attraverso la sua esclusione. Questa struttura topologica si dà nella forma dell'eccezione, mentre l'altro del diritto, per Agamben, è la nuda vita. Nella forma dell'eccezione, il diritto cattura il suo altro dentro di sé e lo confina in una zona di indecidibilità tra dentro e fuori, diritto e violenza, norma e fatto. Lo stato di eccezione pertanto non è semplicemente uno spazio anonimo. Lo stato di eccezione, sospendendo il diritto, mantiene una relazione con il diritto. Questa relazione si caratterizza perché produce un'inversione dei confini del diritto. Nello stato di eccezione il diritto è "fuori di sé", la validità giuridica viene giuridicamente eliminata.

Agamben non si limita a una riscrittura topologica della teoria della sovranità di Schmitt. Attraverso la figura dell'*homo sacer*, mette in evidenza la relazione tra diritto e vita. La logica della sovranità è interessante perché in essa è coinvolta sin dall'inizio della sua parabola la nuda vita. L'inclusione della nuda vita all'interno della politica rappresenta il nucleo originario del potere sovrano: «Si può dire anzi che la produzione di un corpo biopolitico sia la prestazione originale del potere sovrano».²⁷

and the Uses of Criticism, New York, Routledge, 2010; Catherine Mills, *The Philosophy of Agamben*, Stockfield, Acumen, 2008.

27. Agamben, *Homo sacer*, p. 191. Il rapporto tra nuda vita e diritto nella riflessione di Agamben è elegantemente analizzato da Rahner Kiesel, *Law and Life*, in *Politics, Metaphysics, and Death. Essays on Giorgio Agamben's Homo Sacer*, a cura di Andrew Norris, Durham-London, Duke University Press, 2005, pp. 248-261, che indaga le ragioni che hanno portato il filosofo italiano a non utilizzare nella ricostruzione di quel rapporto il famoso racconto su *La colonia penale* di Kafka.

La sovranità è per Agamben la struttura originaria in cui il diritto si riferisce alla vita, separando la vita qualificata dalla nuda vita. Sul limite del diritto si fronteggiano il sovrano e l'*homo sacer*, legati l'uno all'altro da una relazione di bando.

La condizione dell'*homo sacer*,²⁸ essere uccidibile ma non sacrificabile, rappresentata, come l'eccezione sovrana, una condizione limite. Sovrano e nuda vita, sono ai poli di una relazione di esclusione reciproca. Sovrano è cioè colui nei cui confronti tutti gli uomini sono *sacer*, uccidibili senza commettere omicidio, perché il sovrano è allo stesso tempo, come abbiamo detto, dentro e fuori l'ordinamento. E ancora, l'*homo sacer* è colui nei cui confronti tutti gli uomini sono sovrani, possono uccidere senza commettere omicidio. Sovrano e *homo sacer*, limiti estremi dell'ordinamento, ne mettono in discussione i confini certi. In entrambi i casi ci si muove in una zona di indistinzione tra un dentro e un fuori. L'*homo sacer* vive come il sovrano nell'eccezione, in uno stato in cui violenza e diritto, fatto e norma si indeterminano, in cui i confini tra lecito e illecito si confondono.

La relazione che lega nuda vita e diritto è una relazione di eccezione e tale relazione viene definita da Agamben attraverso un'antica figura ebraica ripresa dal diritto medievale, il bando:

Colui che è stato messo al bando non è, infatti, semplicemente posto al di fuori dalla legge e indifferente a questa, ma è abbandonato da essa, cioè esposto e rischiato nella soglia in cui vita e diritto esterno e interno si confondono. Di lui non è letteralmente possibile dire se sia fuori o dentro l'ordinamento. [...] È in questo senso che il paradosso della sovranità può assumere la forma: "non c'è un fuori della legge". Il rapporto originario della legge con la vita non è l'applicazione, ma l'abbandono. La potenza insuperabile del *nómos*, la sua originaria "forza di legge", è che esso tiene la vita nel suo bando abbandonandola.²⁹

Il bando, nell'accezione utilizzata da Agamben, rinvia al potere di rimettere qualcosa a se stessa, cioè il potere di mantenersi in relazione con un irrelato presupposto. Ciò che è stato posto in bando è rimesso alla pro-

28. Per un'analisi dell'istituto giuridico romano dell'*homo sacer* si veda Roberto Fiorenza, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sezione politica religiosa*, Napoli, Jovene, 1996; cfr. anche Yan Thomas, *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in *Du Châtiment dans la cité*, Roma, Ecole Française de Rome, 1984, pp. 37-55.

29. Agamben, *Homo sacer*, pp. 34-35.

pria separazione e insieme consegnato alla mercé di chi l'abbandona, insieme escluso ed incluso, dimesso e nello stesso tempo catturato.³⁰

Il potere sovrano trova nel bando la sua relazione e la sua massima manifestazione perché esso costituisce

la forma insieme attrattiva e repulsiva, che lega i due poli dell'eccezione sovrana: la nuda vita e il potere, l'*homo sacer* e il sovrano. Solo per questo esso può significare tanto l'insegna della sovranità che l'espulsione dalla comunità.³¹

Nel bando, quindi, emerge quella relazione tra diritto e vita, che caratterizza la sovranità e che assume la forma dell'eccezione.

Il diritto si crea il proprio ambito di applicazione abbandonando la nuda vita. Il diritto dunque si fonda sull'eccezione della nuda vita che viene rimessa alla propria separazione e al tempo stesso consegnata alla mercé di chi l'ha abbandonata.

Il campo, da questa prospettiva, è una localizzazione dello stato di eccezione. Esso è la struttura in cui lo stato di eccezione, sulla cui possibile decisione si fonda il potere sovrano, viene realizzato normalmente. Esso presuppone una separazione tra *Ortung* (localizzazione) e *Ortung* (ordinamento), ma allo stesso tempo non si tratta di uno spazio completamente anonimo:

Ciò che è in esso escluso, è secondo il significato etimologico del termine eccezione, *ex capere*, preso fuori, incluso attraverso la sua esclusione. Ma ciò che in questo modo, è innanzitutto catturato nell'ordinamento è lo stesso stato di eccezione. Questa particolare struttura giuridico politica permette di trasformare l'eccezione in regola, di realizzare stabilmente l'eccezione.³²

Nello spazio del campo si realizza sino alle estreme conseguenze una confusione tra diritto e fatto, tra violenza e diritto, tra norma e applicazione. Se lo stato di eccezione è la struttura originaria con cui il diritto cattura la vita in una relazione di bando, così il campo, per Agamben, non costituisce semplicemente un'eccezione ma è la matrice nascosta della politica in cui ancora viviamo, che dobbiamo imparare a riconoscere attraverso tutte le sue metamorfosi. Esso è il quarto e inseparabile elemento che è venuto

30. Ivi, p. 122. Agamben, a proposito del bando, riprende Nancy, il quale afferma che la Legge si applica attraverso la sua disapplicazione, per cui il soggetto è contemporaneamente preso dalla legge e abbandonato da essa. Sul punto Jean-Luc Nancy, *L'essere abbandonato*, Macerata, Quodlibet, 1995, pp. 9-22.

31. Ivi, p. 123.

32. Giorgio Agamben, *Mezzi senza fine*, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, p. 9.

ad aggiungersi, spezzandola, alla vecchia trinità Stato-nazione-territorio. Nel momento in cui lo stato di eccezione si è definitivamente normalizzato, il campo si afferma come *nomos*.

La lettura di Agamben dello stato di eccezione come struttura originaria del diritto e del campo come spazio liminale in cui si definisce e si riafferma la relazione del diritto con il suo altro mi sembra particolarmente interessante. Essa identifica come questione centrale del diritto quella del limite e della differenza. Ma il limite mi sembra che assuma una dimensione ontologica. La sua analisi, sebbene abbia l'intento di promuovere una radicale decostruzione delle categorie politiche e giuridiche tradizionali, mi sembra tutta interna a quelle categorie e alla semantica della tradizione teologico politica.

La centralità che assume il concetto di sovranità, il riferimento, cioè, a un soggetto della decisione unitario e assoluto nella sua potenza, minaccia di ostacolare la comprensione delle dinamiche complesse del sistema del diritto nella società moderna strutturata in modo eterarchico. Lo stato di eccezione non è semplicemente il luogo in cui appare il paradosso del diritto, cioè il paradosso dell'identità e della differenza, ma assume i caratteri "della struttura politico-giuridica originaria" perché collocata al di là della storia. Per tutto l'arco della civilizzazione occidentale avrebbe operato una tale struttura, manifestando tutti i suoi effetti catastrofici. Sin dalle sue origini il diritto si manifesterebbe in un'esclusione della nuda vita. Agamben è alla ricerca di un fondamento ultimo del diritto. E questo fondamento lo rinviene in una ontologia della vita. Sulla base di una tale ontologia, il compito di una politica che viene non può essere altro che quello di disattivare la macchina del diritto. Nel tempo messianico della liberazione «l'umanità giocherà con il diritto, come i bambini giocano con gli oggetti fuori uso, non per restituirli al loro uso canonico ma per liberarli definitivamente da esso».³³

4. Limite

Mi sembra necessario ripartire dal punto, a mio parere più interessante, dell'analisi di Giorgio Agamben, la questione del limite. Una questione intorno alla quale la tradizione filosofica, antica e moderna, ha messo all'opera il suo raffinato repertorio concettuale.

33. Agamben, *Stato di eccezione*, p. 83.

Ai fini del mio ragionamento mi sembra proficuo utilizzare una teoria del limite che sfugge alle sirene della ontologia, alla sua storia e alla sua crisi: la teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann.

Nelle prime pagine di *Das Recht der Gesellschaft*, Luhmann scrive che la domanda interessante intorno al diritto è quella sui confini del diritto.³⁴

Il diritto, come ogni altro sistema sociale determina quali sono i propri confini, determina ciò che appartiene al diritto e ciò che non gli appartiene. La teoria dei sistemi è una teoria dei confini, descrive come si producono e come operano. Tematizzare dunque il confine del diritto significa che il diritto definisce se stesso in relazione al suo altro. La teoria dei sistemi affronta, in altre parole, in modo post-ontologico, quei processi di deprivazione del diritto che costituiscono il normale funzionamento del sistema giuridico moderno. Processi che Agamben spiega invece attraverso il riferimento alla normalizzazione dello stato di eccezione.

La società moderna è caratterizzata da ordini che si costituiscono da sé e quindi dalla continua produzione di ciò che è altro. Il diritto definisce se stesso solo producendo la differenza con il proprio ambiente. Ogni sistema utilizza i propri confini per regolare questa differenza, da cui dipende la propria identità. La logica della identità consiste nel produrre differenza. La differenza in altri termini non è un dato ontologico, ma una prestazione del sistema, per cui la differenza può essere comunicata ed esperita come differenza solo all'interno di un schema che la costruisce e la qualifica come tale. Collocarsi sul confine permette di vedere quali sono i processi, discorsivi e non, attraverso cui si definisce l'identità di un determinato ordine grazie all'esclusione di ciò che quell'ordine minaccia. La collocazione all'esterno di ciò che non si riconosce come appartenente a sé determina una identificazione, per cui l'altro può essere definito come differenza dell'identico.

Il diritto moderno si trova in una relazione strutturale con il suo altro. Strutturale nel senso che è la condizione del suo operare come diritto. Il diritto costruisce la differenza da sé e in questo modo può stabilire i confini e al tempo stesso trattare la differenza come oggetto che sta fuori di sé, come non diritto.

Questa tecnica di costruzione della differenza permette al sistema di operare alla condizione che "invisibilità" il fatto che la differenza è

34. Niklas Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1995, p. 15.

solo una prestazione contingente del sistema. È solo l'altra parte dell'altra parte dell'altra parte. Il diritto, quindi, come qualsiasi altro sistema, perché possa usare operativamente la distinzione deve occultare l'unità della differenza, il fatto di essere insieme diritto e non diritto. In tal modo può trattare l'illecito come qualcosa che sta fuori il diritto; può costruire il fatto come ciò a cui si applica la regola, perché solo così può inventare la regola che si applica al fatto; può inventare il cittadino come categoria perché altrimenti non potrebbe trattare l'altro come alterità e quindi come negazione del diritto.

Distinzioni come quelle tra regola e eccezione, tra norma e fatto, tra cittadino e straniero sono tecniche di "invisibilizzazione" del paradosso, che permettono di usare operativamente la differenza che il sistema del diritto costruisce. Da questa prospettiva è evidente che non ha senso parlare di stato di eccezione. Sempre in *Das Recht der Gesellschaft*, Luhmann scrive:

il sistema del diritto non può accettare alcuno stato di eccezione. Poiché se anche potesse esistere una sola istanza che potesse disporre indipendentemente dal diritto della vita, del corpo e della proprietà non esisterebbe alcun diritto, poiché ogni certezza del diritto sarebbe distrutta.³⁵

Per certezza qui, credo, si debba intendere la capacità del sistema di produrre identità e differenza. La questione quindi non è l'esistenza o meno di uno stato di eccezione, ma il limite di sopportazione per il sistema di una deroga alle sue stesse regole. Fino a che punto il diritto può tollerare l'irritazione operata dal sistema politico e la pretesa politica che il diritto realizzi ordine, sicurezza, principi, benessere ecc.?

Il campo, da questa prospettiva, può essere descritto come la materializzazione del limite. Il campo appare nel momento in cui i confini dei singoli sistemi si trasformano in limiti. Per spiegare questo passaggio vorrei fare riferimento alla distinzione che Kant propone nei *Prolegomeni ad ogni futura metafisica*.³⁶ I confini (*Schranken*), dice Kant, delimitano uno spazio, i limiti (*Grenzen*), invece, presuppongono sempre uno spazio che si trova fuori da un determinato luogo e lo racchiude. I confini hanno una funzione simmetrica, i limiti producono sempre una asimmetria. Scrive Kant:

35. Ivi, p. 414 (traduzione dell'autore).

36. Immanuel Kant, *Prolegomeni ad ogni futura metafisica*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

I limiti presuppongono sempre uno spazio, che si trova fuori di un certo determinato luogo e lo racchiude; i confini non hanno bisogno di ciò, ma sono semplici negazioni che affettano una grandezza, in quanto non ha completezza assoluta. La nostra ragione vede, per così dire, intorno a sé uno spazio per la conoscenza delle cose in sé, sebbene non possa mai averne concetti determinati e sia confinata soltanto entro i fenomeni.³⁷

Il campo trasforma la simmetria tra identità e differenza, tra inclusione ed esclusione in una differenza asimmetrica.

Il campo ha la funzione di reintrodurre la gerarchia nella eterarchia dei singoli sistemi. Esso asimmetrizza le differenze prodotte dai singoli sistemi, permettendo così ai singoli sistemi di fare riferimento a quelle differenze e di trattarle in modo asimmetrico.

Nello spazio del campo concetti simmetrici come cittadino e straniero, europeo/non europeo si trasformano in quelli che Reinhart Koselleck chiamava *concetti asimmetrici antitetici* (*asymmetrische Gegenbegriffe*).³⁸ Concetti i quali includono in sé autodescrizioni che escludono ogni forma di reciprocità: essi, in altri termini, sono autodefinitioni costruite sulla base di determinati presupposti, la cui assenza pone l'altro in condizioni di inferiorità.

Scrive Koselleck:

Così la storia conosce numerosi concetti antitetici che servono ad impedire un riconoscimento reciproco. Dal concetto di sé deriva una determinazione di estraneità che, per chi è qualificato come estraneo, può equivalere linguisticamente ad una privazione, di fatto ad una rapina. In questi casi si tratta di concetti antitetici asimmetrici. I loro opposti è bensì contrario, ma in modo diseguale.³⁹

Quei concetti sono concetti gerarchici, scrive Luhmann:

essi sono concetti che permettono di stabilizzare una architettura del mondo nonostante crescente complessità. Formalmente si tratta di opposizioni, o ad un più alto livello di astrazione, si tratta di distinzioni, per le quali la superiore valutazione di una parte, non solo conferma la loro contrapposizione, ma

37. Ivi, § 57.

38. Reinhart Koselleck, *Per una semantica storico-politica di alcuni concetti antitetici asimmetrici*, in Id., *Futuro passato: per una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1986, pp. 181-221.

39. Ivi, p. 182.

conferma allo stesso tempo la appartenenza di ciò che è distinto ad un ordine gerarchico.⁴⁰

In tal modo si rende possibile la reintroduzione della differenza nella differenza. Ed è possibile costruire gerarchie di differenze. Attraverso il riferimento a tali gerarchie di differenze è possibile costruire il migrante come alterità. E questa alterità trattarla come rilevante per giustificare giuridicamente misure di internamento e limitazione dei diritti.

Il campo in quanto limite opera quella che potremmo definire una preselezione, si stabiliscono cioè delle pre-condizioni che permettono di accedere alle condizioni di inclusione di ciascun sottosistema sociale. Questa funzione cioè di selezione della selezione, in base alla quale i singoli sottosistemi producono inclusione o esclusione, opera attraverso il rinvio a differenze che riguardano lo statuto sociale, il genere, il rapporto con l'appropriazione e con l'idioma. In tal modo, come le sentenze delle corti nazionali e internazionali dimostrano, l'universalismo dei diritti può convivere con forme di esclusione della soggettività giuridica senza la necessità di una dichiarazione dello stato di eccezione.

Il campo è dispositivo che trasforma i confini, quelli del diritto, della politica, dell'economia, quelli territoriali degli Stati nazione, in veri e propri limiti, in cui appaiono non più soggetti ma corpi quale oggetto del trattamento giuridico.

Le politiche di controllo dell'emigrazione negli ultimi anni hanno funzionato come processi discorsivi di securitizzazione. Esse costruiscono la minaccia di un rischio che giustifica l'introduzione di misure di trattamento del rischio in nome della sicurezza. La politica chiede al diritto di orientarsi al trattamento del rischio. In questo modo, attraverso l'istituire dei campi, il diritto trasforma i concetti politici simmetrici in concetti asimmetrici, cioè trasforma categorie di persone in categorie a rischio. Il diritto costruisce i campi come spazio giuridico di trattamento del rischio, e in tal modo può cioè orientarsi alle differenze che la politica determina. Il campo allora, alla luce di quanto abbiamo finora detto, potrebbe essere uno spazio discorsivo e non, un dispositivo dove si ridefiniscono i criteri dell'appartenenza politica e dell'esistenza giuridica, si riscrivono le condizioni attraverso cui si produce inclusione ed esclusione nella politica e

nel diritto. Nel campo opera una inclusione differenziata che produce una esclusione altrettanto differenziata.

Emerge una nuova cartografia del controllo che si muove sui confini e attraverso i confini, che li attraversa e allo stesso tempo li riafferma in modo asimmetrico.

La loro funzione è garantire l'asimmetria del confine. In questo modo il diritto può prevedere trattamenti differenziati nell'accesso alla titolarità dei diritti, l'economia può ammettere nuove schiavitù e il diritto tollerarle.

Al campo viene delegato il compito di regolare i confini del diritto per determinate categorie di persone che la politica identifica in base a determinati caratteri.

In questo modo, la porta del diritto può continuare ad essere aperta, ma come la porta della Legge nel racconto di Kafka, proprio in quanto aperta non permette l'accesso.

40. Luhmann, *Jenseits Barberei*, in Id., *Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*, vol. 4, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1995, pp. 138-150 (traduzione dell'autore).